N. R. P.U. 13/2024

Tribunale di Ragusa

Il giudice,

esaminati gli atti del presente procedimento;

rilevato che in data 14/2/2024 i debitori istanti [redacted] (c.f. [redacted]), titolare dell'impresa individuale "[redacted]" (c.f. 0[redacted]), e [redacted] (c.f. [redacted]) hanno depositato ricorso per concordato minore in continuità ex art. 74 ss. CCII;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo Tribunale, poiché i debitori istanti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che i debitori istanti hanno allegato alla domanda i documenti indicati dall'art. 75 CCII;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 76, comma 2, CCII), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presunta dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta; h) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;

ritenuto che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

ritenuto che, pertanto, ad una valutazione sommaria e impregiudicata ogni diversa decisione, la proposta appare *prima facie* ammissibile;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura per concordato minore di cui al ricorso depositato da [redacted];

2) dispone che la proposta, unitamente al presente decreto, sia pubblicata, a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia, nonché nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

3) ordina all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione;

4) dispone che la proposta sia comunicata, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata;

5) assegna ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta e del decreto da parte dell'OCC per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

6) avvisa i creditori che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura e, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

7) dispone che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

8) dispone che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al giudice mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto, precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi, nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute, e allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;

9) fissa per l'eventuale omologa l'udienza del 15/5/2024, ore 10.30.

Si comunichi.

Ragusa, 15 febbraio 2024.

Il giudice

Carlo Di Cataldo